

## **TI\_GERICHTE 13.2021.27 vom 22. Juli 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-07-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2021.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2021.27)

FR: TI\_GERICHTE 13.2021.27 du 22 juillet 2021

IT: TI\_GERICHTE 13.2021.27 del 22 luglio 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l'assunzione in via cautelare di una perizia giudiziaria, nell'ambito di una procedura indipendente e a sé stante. Poiché occorre ora procedere con l'assunzione della prova medesima così ammessa, la decisione impugnata non può essere considerata finale - diversamente dalla decisione che rifiuta l'assunzione cautelare di una prova in una procedura a sé stante - dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio quale disposizione ordinatoria processuale (decisione in materia di prove) ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell'8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A\_132/2020 dell'8 settembre 2020 consid. 1, 4A\_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG e 319 lett. b cifra 2 CPC).

#### **E. 2.2**

(appello, pag. 4), sono costitutivi di un pregiudizio difficilmente riparabile. Tali argomenti potranno in effetti e, se del caso, essere rimessi in discussione nell'ambito dell'eventuale procedura di merito che seguirà, rispettivamente nel contesto dell'eventuale delucidazione e/o completamento della perizia. 5.2 Ne discende che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame in esame risulta inammissibile.

#### **E. 3**

Avverso la decisione impugnata la società convenuta ha presentato appello, rimedio di diritto che l'autorità inferiore ha finanche indicato in calce alla medesima (doc. 1 al reclamo, pag. 4). L'errata informazione va senz'altro ricondotta alla mancata e chiara distinzione tra la natura finale della decisione che rifiuta un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e la natura incidentale di decisione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 CPC) quale è quella che accoglie un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (sopra, consid. 2). Sicché, eccezionalmente, il gravame viene trattato ed esaminato alla luce dei presupposti di ammissibilità del reclamo, anziché dell'errato proposto appello.

#### **E. 4**

Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L'esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l'esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l'eccezione.

#### **E. 5**

La società convenuta non sostiene che la decisione impugnata comporta per lei un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. D'altra parte la medesima società convenuta riconduce in modo esplicito le censure riferite alla sua mancata partecipazione all'udienza dell'8 marzo 2021 e il mancato rinvio da parte del Pretore del contraddittorio nonostante l'inabilità al lavoro al 100% del suo patrocinatore legale, al relativo reclamo interposto avverso la decisione 5 marzo 2021 che è oggetto di separato giudizio (inc. n. 13.2021.25). In particolare, l'interessata rileva di avere introdotto cautelativamente il suo appello, ovvero in attesa della sentenza di quel reclamo appunto, che auspica "sia accettato di modo che l'udienza potrà essere nuovamente indetta e procedere così alle opposizioni ai ques[i]ti, a proporre controquesiti e produrre documenti". Sicché, a ben vedere, con riferimento al gravame qui in esame nemmeno da questo punto di vista vi è modo di considerare evidentemente dato un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. 5.1 Giova per il resto aggiungere che né la pretesa mancanza di conoscenze e formazione specialistiche nel campo delle metalcostruzioni che la società convenuta imputa al perito designato dal Pretore (appello, pag. 3), né l'ingannevole e fuorviante formulazione del quesito n. 2.1 (appello, pag. 3 seg.) e l'arbitrarietà di quella del quesito n.

#### **E. 6**

Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della società convenuta, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.

#### **E. 7**

Il presente gravame, retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. L'appello (correttamente: reclamo) 22 marzo 2021 di AP 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali fissate in fr. 300.- sono poste a carico di AP 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione

e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.